

CONTRATTO DI SERVIZIO

- **AUTOMOBILE CLUB LECCE** (di seguito denominato AC o Ente o affidante) con sede in Lecce Via G. Candido n. 2, P. I.v.a: 00152430757, nella persona del Presidente pro tempore, legale rappresentante, Dott. Aurelio Filippi Filippi, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera n. 41 adottata dal Consiglio Direttivo del 22 dicembre 2020 e
- **ACI SERVICE TRE MARI S.r.l.** (di seguito indicata anche Società o affidataria) con sede in Lecce Via G. Candido n. 2, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Lecce al n.02210610750, CF e P.I. 02210610750, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Roberto Corrado,

PREMESSO

- l'AC ha il fondamentale interesse per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in particolare agli articoli 1, 4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, ad una sempre maggior diffusione tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le proprie attività, nonché di rendere gli stessi più facilmente fruibili ai propri soci ed all'utenza in generale;
- l'AC svolge istituzionalmente, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire gli interessi generali dell'automobilismo;
- gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI in vigore consentono agli AA.CC. di svolgere, direttamente ed indirettamente, ogni attività utile agli interessi dell'automobilismo;
- che la Società ACI SERVICE TRE MARI Srl ha adeguato il proprio Statuto al modello "in houseproviding" – ai sensi dell'art. 13 del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. in L. 04/08/2006 n. 248 – con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 31/07/2017 (atto pubblico Notaio Luca Di Pietro, registrato a Lecce in data 03/08/2017 al n. 7803 serie 1T)
- che l'Automobile Club Lecce è socio della Società ACI SERVICE TRE MARI Srl a partire dalla data di costituzione e ne detiene il 90% del capitale sociale, e che la stessa è a totale partecipazione pubblica;

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra AC Lecce e ACI SERVICE TRE MARI Srl, in data 29/09/2017;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 41 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con ACI SERVICE TRE MARI S.r.l., per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ai vincoli privatistici.

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in house, fermo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e delle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'Ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della Società);

CONSIDERATO che il controllo analogo, come chiarito dagli orientamenti giurisprudenziali anche della Corte di Giustizia UE, è garantito anche a fronte di una pluralità di soci – amministrazioni pubbliche – indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale sociale, purché tutti abbiano la possibilità di incidere sugli indirizzi e le direttive della società, anche attraverso deliberazioni adottate a maggioranza;

VISTO il patto parasociale da cui si evince come i due Enti proprietari, AC Brindisi e AC Lecce, esercitino effettivamente un controllo analogo congiunto sulla società approvato con delibera n. 35 dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 18/06/2018;

ACCERTATO che ACI SERVICE TRE MARI S.r.l.

- ha le caratteristiche della società in house ed è quindi possibile affidarle direttamente, in house providing, funzioni e servizi ex art. 13 D.L. 04/07/2006 dell'Automobile Club Lecce;
- dispone nel proprio organico aziendale di personale dipendente già formato ed in grado di garantire la gestione dei suddetti servizi istituzionali - amministrativo - contabili e di segreteria;
- ha già fornito all'Automobile Club Lecce i suddetti servizi, con completa soddisfazione di entrambe le parti contrattuali;
- che la suddetta società ha una professionalità ormai consolidata, nonché l'esperienza maturata nel settore Automotive nel quale opera da oltre un decennio;
- è in grado e si è resa disponibile a svolgere i servizi richiesti con l'impiego dedicato delle proprie risorse;

RILEVATA l'esigenza che la Società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Lecce ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

CONSIDERATO che l'attività affidata a Aci Service Tre Mari S.r.l. non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221;

RILEVATO che Aci Service Tre Mari non rientra tra le società disciplinate dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTI

- il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Lecce approvato dal Consiglio Direttivo in data 18 febbraio 2002 con delibera n.3;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio Direttivo in data 5 ottobre 2009 con delibera n.15 ed il relativo Manuale delle procedure negoziali, adottato in data 11 settembre 2014 con determinazione n. 2 del Direttore, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 9 settembre 2014;
- la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce, con la quale è stato approvato il progetto per la costituzione di una Società "in house" dell'AC, con la veste giuridica di società a responsabilità limitata, denominata "Aci Service Trè Mari", ed avente un capitale sociale di €. 10.000 partecipato per il 90% dall'Automobile Club Lecce ed il 10% dall'Automobile Club Brindisi.

- il "Regolamento di Governance delle Società controllate dall'ACLecce" ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108 approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 86 del 03/12/2018

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

Art. 1 - Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *In House* da parte di AC.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Responsabile Preposto di AC Lecce e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di AC Lecce. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

Art. 2- Durata

La convenzione di cui al presente atto, sostitutivo del precedente anche quanto alla durata, ha la durata di quattro (4) anni a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2024, con riserva di procedere ad un eventuale rinnovo/proroga. L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a tre mesi. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

Art. 3- Modalità

La Società attenderà allo svolgimento dell'attività con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione alla formazione del proprio personale dipendente, per conseguire adeguati livelli di professionalità ed osserverà puntualmente, sotto la propria responsabilità, ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza.

La Società trasmette all'AC prima dell'inizio delle attività di gestione del Servizio, e successivamente di tempo in tempo aggiorna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

I servizi saranno svolti secondo le indicazioni operative della Direzione dell'AC.

Art. 4- Marchio

L'AC concede gratuitamente in licenza non esclusiva l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI - Automobile Club Lecce, affinché ne vengano contraddistinti i servizi e i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione dell'ACLE.

Art. 5- Luogo svolgimento attività

Vista l'interconnessione esistente fra i servizi affidati ed il complesso delle attività svolte dall'AC, l'affidataria è tenuta ad operare esclusivamente nei locali di proprietà dell'affidante, siti in Lecce in Via G. Candido n. 2 e via Orsini del Balzo n.17, per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Inoltre l'affidataria si impegna a utilizzare e custodire con la diligenza del buon padre di famiglia tutti i beni mobili e le apparecchiature funzionali all'attività di proprietà dell'affidante.

Art. 6- Dotazione informatica

L'AC è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli in via esclusiva:

- a. i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;
- b. la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'AC e verso Internet.

L'AC inoltre è tenuto a curare, direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, la formazione e l'addestramento del personale della Società all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché l'aggiornamento, l'assistenza e la manutenzione del know-how informatico di federazione.

Art. 7 - Aggiornamento e supporto professionale

L'AC si impegna a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a. assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici percorsi formativi e/o stages;
- b. pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'AC.

Art. 8- Standard operativi e verifiche da parte dell'Automobile Club Lecce

La Società si impegna a rispettare gli orari di apertura al pubblico stabiliti dall'AC Lecce, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla Convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche, fermo restando che il servizio dovrà essere assicurato con continuità durante tutto l'anno, festività escluse, garantendo la massima accessibilità ai soci ed agli utenti, con orario settimanale di apertura degli sportelli non inferiore a 35/40 ore.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui alla presente convenzione seguendo scrupolosamente le direttive dell'Automobile Club Lecce ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso Ente di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro personale e degli ambienti.

Al fine di valutare la qualità effettiva dei servizi della Società sono stati individuati e riportati nel disciplinare tecnico operativo, indicatori oggettivi che rappresentano alcune proprietà del processo di erogazione, pertinenti con le modalità dell'approccio tra i clienti e la struttura dell'offerta.

Le dimensioni individuate sono: la tempestività, quale tempo intercorrente dal momento della richiesta al momento dell'erogazione del servizio o della prestazione; trasparenza quale disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a colui che richiede il servizio, di conoscere chiaramente a chi, come, che cosa richiedere; efficacia quale rispondenza del servizio o della prestazione alle esigenze del richiedente.

La Società prevede l'organizzazione di report trimestrali e annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento del Servizio.

Il personale adibito ai servizi di cui alla presente Convenzione:

- a) sarà dislocato in relazione alle esigenze del Servizio in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del Servizio medesimo;
- b) dovrà, durante il turno di lavoro, essere identificabile con apposita targhetta;
- c) manterrà un contegno serio e corretto con il pubblico e si presenterà in servizio pulito e decorosamente vestito;
- d) dovrà trattare la documentazione e tutti gli atti con la massima discrezione e riservatezza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Gli standard iniziali di efficienza e di affidabilità del Servizio sono indicati nel Capitolato Tecnico.

L'Automobile Club Lecce avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA - MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione, sia allo scopo di trarre opportuni orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

Art. 9 - Elenco attività

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

- a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'AC;
- b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Puglia, svolta nella sede.
- c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'AC e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC;
- d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/AC;
- e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- f) gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo ex art.1;
- g) sviluppo e coordinamento del settore dello sport automobilistico.
- h) organizzazione o supporto operativo in coincidenza di eventi, convegni e manifestazioni realizzati dall'Ente in ambito associativo ed istituzionale nonché in materia di sicurezza stradale o di mobilità.
- i) Gestione attività servizi contabili/tributari/amministrativi dell'Ente;
- l) Supporto Attività di segreteria della Presidenza e della Direzione;
- m) Supporto gestione dei servizi esterni e alle attività di tenuta magazzino;
- n) Attività di comunicazione e Servizio gestione sito web;

- o) Supporto delegazioni e scuole guida Ready2Go;
- p) Attività strumentali e di supporto ai macro processi precedenti

Viene comunque fatta salva l'eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività che l'affidante intendesse promuovere.

Art. 10- Tracciabilità dei flussi finanziari

ACI Service Tre Mari assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; ciascun pagamento è effettuato dall'Automobile Club Lecce in favore dell'ACI Service Tre Mari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva

Art. 11- Rendicontazione della gestione

Spetta all'Automobile Club Lecce l'esercizio di ogni attività di controllo e vigilanza ritenuti necessari per verificare la conformità alla presente Convenzione e comunque l'efficienza, efficacia e funzionalità di quanto compiuto dalla Società in esecuzione del Servizio e in relazione alle indicazioni generali e specifiche di tempo in tempo ricevute.

Aci Service Tre Mari, al fine di consentire il monitoraggio e il controllo del Servizio, la verifica del rispetto della presente Convenzione rendiconta trimestralmente e annualmente, entro il 30 giugno, i risultati della gestione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione, anche contabile, in particolare riferendo i dati inerenti le caratteristiche dei servizi erogati in termini di efficienza ed efficacia:

- a. il dato numerico dei prodotti/servizi erogati - n. riscossioni tasse, tessere associative ecc;
- b. le attività svolte accessorie, oltre quelle ulteriori giudicate opportune dall'ACLE

Aci Service Tre Mari, produrrà altresì un report trimestrale di rendicontazione delle anomalie e/o annullamenti effettuati, allegando una breve analisi.

Automobile Club Lecce svolge, in unico contesto entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno, previo avviso, una verifica ispettiva generale in contraddittorio con ACI Service Tre Mari S.r.l. in ordine a tutte le articolazioni del Servizio, nonché alla consistenza, adeguatezza e qualità dello svolgimento delle attività, al fine di:

- verificare l'adempimento delle obbligazioni del presente Contratto, degli obblighi di legge e di regolamento, delle prescrizioni provvedimentali,
- verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel disciplinare tecnico-operativo,

L'Ente ha comunque il diritto di effettuare verifiche ispettive e controlli puntuali in qualsiasi momento, anche senza preavviso e contraddittorio, dandone in ogni caso riscontro alla Società.

Art. 12- Responsabilità civile

La Società Aci Service Tre Mari s.r.l. è l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi dal personale, dai collaboratori autonomi in relazione all'esecuzione del Servizio, esclusa – con diritto alla manleva – alcuna corresponsabilità dell'Ente

Aci Service Tre Mari s.r.l. deve eseguire il Servizio attraverso una gestione rigorosa.

La Società è l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi in relazione all'esecuzione del Servizio che possano costituire condizione per l'avvio da parte di utenti e consumatori di azioni ai sensi degli artt. 139, 140, 140-bis, e loro successive modifiche ed integrazioni, del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, ovvero ai sensi dell'art. 4, legge 4 marzo 2009 n. 15 e del regolamento

attuativo di cui al d. lgs. n. 198/2009. 18.4. Il Gestore, assumendo nei limiti di legge la piena responsabilità civile per i danni causati alle cose o alle persone in ragione dello svolgimento delle attività comunque volte o connesse all'erogazione del Servizio, si obbliga a manlevare e tenere indenni l'Ente da qualunque relativa pretesa.

Art. 13- Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'AC al puntuale ed efficace svolgimento di tutte le prestazioni previste nella presente convenzione, le parti espressamente convengono, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, che nel caso di ripetute e contestate gravi inadempienze della Società, tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà avvalersi in qualunque momento della clausola risolutiva espressa.

Per gravi inadempienze si intendono, a titolo esemplificativo, la violazione di norme di legge, l'inosservanza degli obblighi inerenti l'ambito e l'esercizio della propria attività, che abbiano arrecato un grave pregiudizio all'Ente od ai privati, l'uso illecito o la distrazione di somme riscosse dall'affidataria per i servizi prestati all'Ente, l'applicazione di tariffe diverse da quelle previste, lo svolgimento, pendente il rapporto, di attività e/o servizi in concorrenza con quelli istituzionalmente svolti dall'affidante, direttamente o tramite società collegate o controllate.

Abuso del proprio ruolo da parte del personale della Società al fine di ottenere favori e perseguire interessi personali.

A tal fine l'affidataria si impegna a consentire sempre i necessari controlli da parte della concedente ed a dare tempestiva comunicazione di qualsivoglia atto di mancato rispetto degli obblighi del personale.

La società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'AC.

E' fatto comunque obbligo alla Società di sottoscrivere idonea polizza assicurativa di responsabilità civile.

ACI Service Tre Mari dichiara di essere a conoscenza degli obblighi in capo ai collaboratori e fornitori dell'Automobile Club Lecce in base al Codice di Comportamento, approvato dall'Ente in data 28 ottobre 2015 con delibera n. 40 la cui violazione sarà causa di risoluzione ipso iure del presente contratto.

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 22 del T.U.S.P. 175/2016 e s.m.i., di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 14- Garanzia assicurativa

AcI Service Tre Mari s.r.l. mantiene attiva una Polizza Assicurativa allrisks con efficacia dall'inizio dell'esecuzione del Servizio e fino a un anno successivo alla estinzione del presente Contratto che tenga indenni l'Ente Concedente da tutti i rischi di esecuzione o connessi all'esecuzione del Servizio, in relazione a danni: a) alla strumentazione informatica in dotazione; b) a terzi (cose e persone); c) all'ambiente.

Le somme assicurate sono importi a «primo rischio assoluto».

Art. 15- Competenza territoriale

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, formazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione sarà esclusivamente devoluta

alla cognizione del Tribunale Ordinario di Lecce o del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.

Art. 16- Domicili e comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro.

Art. 17 -Varie

Si dà atto che il presente contratto viene stipulato in base a condizioni e secondo un testo elaborato dall'Automobile Club Lecce e che lo stesso annulla e sostituisce ogni eventuale altra precedente intesa relativa al medesimo oggetto intercorsa tra le Parti.

Eventuali modifiche e aggiunte al presente contratto devono essere effettuate mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Le clausole del presente contratto dovranno essere interpretate secondo principi di lealtà e buona fede e l'esecuzione dello stesso dovrà aver luogo nel rispetto reciproco degli interessi delle Parti.

Art. 18- Privacy

Ai sensi e per gli effetti di D. Lgs. 196/2003 le Parti, preso reciprocamente atto dell'informativa di cui all'art. 13 del citato decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito del presente contratto, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e l'esecuzione del contratto, apponendo all'uopo la propria firma in calce al presente.

Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione del presente contratto fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, anche sensibili, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all'invio dell'informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale presunzione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi.

Art. 19- Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatta richiesta.

Art. 20

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, la fornitura di servizi sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile.

Lecce, 23/12/2020

ACI SERVICE TRE MARI S.r.l.
Amministratore Unico

AUTOMOBILE CLUB LECCE
Presidente p.r.